

Publicato il 17/09/2022

N. 00741/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00218/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**sezione staccata di Latina (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 218 del 2022, proposto da Maria Franca Bisacco, Adelia Cossettini, Antonella Cossettini, Diana Cossettini, Elisabetta Cossettini, Federica Cossettini, Laura Cossettini, Sergio Pisani, Stefania Pisani, Simonetta Pisani, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Pace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli n. 44;

***contro***

Comune di Aprilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

del silenzio serbato dal Comune di Aprilia e avverso l'inadempimento con esso maturato a fronte della ricezione (in data 16.12.2015, con protocollazione al 17.12.2015) dell'istanza di avvio e conclusione di procedimenti di espropriazione

e/o comunque di riqualificazione urbanistica in riferimento al complesso immobiliare, di proprietà dei ricorrenti, sito in Aprilia e distinto in catasto al foglio n. 45, particelle nn. 86 (superficie catastale 495 mq), 533 (superficie catastale 388 mq), 535 (superficie catastale 629 mq), 195 (superficie catastale 150mq), 3189 (superficie catastale 357 mq, reale 1357 mq), come da certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data 29.1.2015, prot. n. 112212, a seguito della sentenza n. 4903/2021 emessa dal Consiglio di Stato, Sez. IV, in data 28.06.2021, che ha accolto il ricorso in appello proposto dai ricorrenti (ricorso n. 2470/2020), e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha accolto il ricorso di I grado (T.A.R. Lazio, Latina, n. 285/2017 R.G.) annullando la nota 8 febbraio 2017 n. 12672, del Dirigente del V Settore – Lavori pubblici del Comune di Aprilia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Aprilia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2022 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1) Con atto notificato a mezzo pec il 18 marzo 2022 e depositato il successivo giorno 31, i ricorrenti in epigrafe elencati - proprietari di un complesso immobiliare sito in Aprilia Via risultante ad uso pubblico e con vincoli espropriativi, costituendo sede stradale o di marciapiedi, assieme ad altre particelle ancora del pari formalmente intestate a privati - hanno proposto ricorso ai sensi degli articoli 117 e 31 del c.p.a. per l'accertamento dell'obbligo del Comune di Aprilia di provvedere sulla istanza in

data 16.12.2015 (protocollata al n. 126242 al registro generale anno 2015 in data 17.12.2015) volta a sollecitare la conclusione dell'iter espropriativo.

2) Espongono di avere proposto ricorso a questo Tribunale avverso il silenzio inadempimento accolto con sentenza n. 190 del 2017, successivamente annullata – su ricorso del Comune resistente – dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5006/2018, il quale ha affermato che il provvedimento depositato nel giudizio di primo grado fosse definitivo del procedimento.

Tale atto è stato impugnato dai ricorrenti con ricorso r.g. 285/2017 respinto in primo grado.

In data 28.06.2021, però, il Consiglio di Stato, Sez. IV, ha accolto con sentenza n. 4903/2021 il ricorso in appello proposto dai ricorrenti e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha accolto il ricorso di I grado (T.A.R. Lazio, Latina, n. 285/2017 R.G.) ed ha annullato la nota 8 febbraio 2017 n. 12672 con la motivazione che secondo giurisprudenza pacifica, in generale un'istanza del privato volta a sollecitare l'amministrazione ad adottare un provvedimento ai sensi dell'art. 42 bis d.P.R. 327/2001, pur non espressamente prevista dalla legge, è configurabile in base al sistema, e soprattutto comporta l'obbligo dell'amministrazione di provvedere su di essa accogliendola o respingendola.

Pertanto, gli istanti con PEC del 17.9.2021, facevano presente al Comune che il Consiglio di Stato con sentenza n. 4903/2021 aveva provveduto ad annullare definitivamente la nota del Dirigente del V Settore Lavori Pubblici del Comune di Aprilia - che aveva dichiarato inammissibile l'istanza del 16.12.2015 presentata dai ricorrenti per l'avvio e la conclusione di procedimenti di espropriazione ovvero di riqualificazione urbanistica degli immobili di loro proprietà situati ad Aprilia - e diffidavano il Comune di Aprilia a definire l'originaria istanza del 16.12.2015, procedendo altresì alla stima del valore dell'indennizzo da conseguire, per dar corso celermente alla cessione volontaria (onerosa) dei beni in questione.

3) Con atto depositato in data 5 luglio 2022, si è costituito in giudizio il Comune di Aprilia eccependo, con successiva memoria, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

4) Alla camera di consiglio del 14 settembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

5) In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria "Ai sensi dell'art. 31 c.p.a. è inammissibile il ricorso diretto all'accertamento dell'illegittimità del silenzio su un'istanza dell'interessato allorché il Giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto giuridico sottostante ovvero si verta, comunque, nell'ambito di posizioni di diritto soggettivo, anche laddove sia riscontrabile un'ipotesi di giurisdizione esclusiva" (T.A.R. Torino, sez. I, 07/02/2022, n. 84).

6) La fattispecie in esame, però, contrariamente all'ipotesi sopra prospettata, (come peraltro affermato Consiglio di Stato, Sez. IV, nella succitata sentenza n. 4903/2021), è quella di cui all'art. 42 bis d.P.R. 327/2001, in cui è configurabile in base al sistema, e soprattutto comporta l'obbligo dell'amministrazione di provvedere su di essa accogliendola o respingendola.

7) Nel merito, il ricorso è fondato.

8) E' indubbio l'obbligo del Comune di Aprilia di concludere il procedimento, assumendo una motivata determinazione, di segno positivo o negativo, sulla istanza dei ricorrenti del 16.12.2015, e risultando parimenti evidente l'illegittimità del silenzio serbato dalla stessa Amministrazione sugli atti di sollecito/diffida del 17.9.2021 e del 29.9.2021, per violazione del principio generale codificato dall'art. 2 della L. n. 241 del 1990, per il quale ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la P. A. ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso, quale che sia il suo contenuto.

9) Come affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza 4903/21 richiamata dai ricorrenti, in generale un'istanza del privato volta a sollecitare l'amministrazione ad adottare un provvedimento ai sensi dell'art. 42 bis d.P.R. 327/2001, pur non espressamente prevista dalla legge, è configurabile in base al sistema, e soprattutto comporta l'obbligo dell'amministrazione di provvedere su di essa accogliendola o respingendola.

10) Il ricorso deve pertanto essere accolto e, per l'effetto, deve essere ordinato al Comune di Aprilia ex art. 117 del c.p.a., di concludere il procedimento entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

11) In caso di perdurante inerzia da parte dell'Amministrazione resistente, il Tribunale, vista l'istanza sul punto della ricorrente, nomina sin d'ora Commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Provinciale del Territorio di Latina, o funzionario da lui delegato, che provvederà a concludere il procedimento in argomento in luogo del Comune di Aprilia, con addebito di spese a carico della medesima Amministrazione.

12) Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 218/22, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Comune di Aprilia di provvedere entro il termine di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Aprilia alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.500 (millecinquecento), oltre spese generali, Iva e Cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

Valerio Torano, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Maria Bucchi**

**IL PRESIDENTE**  
**Riccardo Savoia**

IL SEGRETARIO